

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Di Lello Finuoli ed altri: Modifiche dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati (1778)	39, 40, 41, 42	
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>		39, 40
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>		40, 41 42
Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>		40
ALLEGATI:		
<i>Allegato 1:</i> articoli della proposta di legge (nuovo testo)		44
<i>Allegato 2:</i> emendamenti ed articolo aggiuntivo		49

La seduta comincia alle 17,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge Di Lello Finuoli ed altri: Modifiche dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati (1778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello Finuoli, Ayala, Bertotti, Mattarella, Pozza Tasca, Vendola, Violante, Bargone, Bonsanti, Bonfietti, Crucianelli, Del Gaudio, Di Fonzo, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Giulietti, Grasso, Guerra, Indelli, Luca, Lumia, Mazzuca, Muzio, Nardini, Saraceni e Scermino: « Modifiche dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ».

Avverto che il nuovo testo della proposta di legge è stato trasferito oggi in sede legislativa.

Avverto inoltre che gli articoli, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo presentati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunico alla Commissione che sono pervenuti i seguenti pareri. Dalla I Commissione affari costituzionali: « Parere favorevole con le seguenti condizioni: alla lettera b) dell'ottavo capoverso dell'articolo 3 e alla lettera b) del sedicesimo capoverso del comma 2 del medesimo articolo è necessario chiarire esplicitamente che i soggetti ivi indicati si riferiscono anche alle comunità terapeutiche ed ai centri di cura e recupero di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; al dodicesimo capoverso del comma 2 dell'articolo 3 si precisi che le ragioni di necessità o di convenienza che richiedono il ricorso alla trattativa privata devono essere specificamente indicate e motivate ».

Dalla V Commissione bilancio: « Parere favorevole a condizione che: all'articolo 2 sia espressamente previsto che la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale eccetera, si applica fino a concorrenza massima di 10 miliardi di lire; all'articolo 2-duodecies sia espressamente previsto che la destinazione delle somme è in deroga all'articolo 3 della legge n. 432 del 1993 recante istituzione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e che tale deroga sia limitata a tre anni; all'articolo 4 la copertura degli oneri sia a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio triennale 1995-1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. »

Dalla XI Commissione Lavoro: « Parere favorevole ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. Signor presidente, abbiamo discusso tanto a lungo e per tanto tempo su questo provvedimento che credo sia superfluo che io svolga oggi una relazione. Ricordo, infatti, che dopo avere esaminato nei mesi di marzo, aprile e maggio tale proposta di legge in sede referente, la Commissione ha avanzato il 24 maggio scorso la richiesta del trasferimento in sede legislativa.

Peraltro, il fatto che siano stati presentati emendamenti soltanto dal relatore e dal Governo dimostra da un lato l'unanimità della Commissione sul testo oggi al nostro esame, dall'altro che si tratta di emendamenti formali o, comunque, di adeguamento di questa ad altre discipline.

PRESIDENTE. Constatato che non vi sono iscritti a parlare e dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e dei relativi emendamenti.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. Raccomando anzitutto l'approvazione di tutti gli emendamenti da me presentati, che recepiscono condizioni poste dalle Commissioni consultive o hanno carattere tecnico-formale ovvero recepiscono osservazioni informali delle amministrazioni interessate.

Peraltro, faccio presente che i miei emendamenti 3.12 e 3.11 potrebbero presentare profili finanziari e richiedere il parere della V Commissione. L'emendamento 3.11, in particolare, introduce, infatti, l'espressione di un parere - scusate il bisticcio di parole - da parte di un apposito comitato tecnico-finanziario nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento per mezzo delle somme che af-

fluiscono al fondo presso la prefettura. Preannuncio quindi la richiesta di accantonarne la votazione, cui procedere in altra seduta, dopo aver informalmente effettuato una verifica dei suddetti profili finanziari.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.10 del Governo, identico al mio emendamento 3.6, osservo che esso prevede la notifica al prefetto ed al Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - delle determinazioni adottate in ordine alle aziende confiscate. Mi pare, anche per le competenze del prefetto previste per legge, che tale emendamento sia da accogliere, per cui esprimo parere favorevole.

Parere favorevole anche sull'emendamento 3.8, che è di carattere esclusivamente formale.

Parere favorevole sull'emendamento 3.9, che elimina la possibilità di infiltrazioni mafiose nella gestione delle aziende confiscate qualora si scelga la strada dell'affitto a titolo gratuito alle cooperative.

Sull'articolo aggiuntivo 3.01 del Governo esprimo parere negativo per la ragione che il riferimento all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, così come convertito dalla legge n. 356 del 1992, opera, in realtà, una specificazione che potrebbe dare luogo, in futuro, ad inconvenienti anche di tipo legislativo. Questa norma, infatti, prevede sequestro o confisca nel caso di reati di cui all'articolo 416-*bis* o, comunque, tipici delle organizzazioni criminali mafiose, per cui richiamarla in modo specifico imporrebbe al legislatore futuro di modificare ogni volta la norma della legge principale sulle misure di prevenzione. Credo, quindi, che questo riferimento analitico non solo sia superfluo ma potrebbe essere, un domani, causa di complicazioni anche di tipo interpretativo.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore, che è conforme alla condizione posta dal parere della Commissione bilancio.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.6 del relatore, identico all'emendamento 3.10 del Governo, nonché sull'emendamento 3.5 del relatore, che recepisce osservazioni del Ministero delle finanze volte ad accelerare e semplificare la procedura di accertamento di solvibilità.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore, che recepisce una condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali e sull'emendamento 3.2 del relatore, che recepisce una condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali. In pratica, tutti questi emendamenti che recepiscono i pareri espressi dalle Commissioni di merito vengono considerati atti dovuti.

Parere favorevole anche sull'emendamento 3.12 del relatore, che recepisce orientamenti del Governo e sull'emendamento 3.3 del relatore, atto necessitato dalla condizione posta dalla Commissione bilancio.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 3.7 del relatore, che vale a meglio identificare la materia disciplinata dalla normativa e sull'emendamento 3.4 del relatore, il quale recepisce una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Parere favorevole anche sull'emendamento 3.11 del relatore, se pure subordinatamente all'espressione di parere favorevole da parte della Commissione bilancio.

L'emendamento 4.1 del relatore è anch'esso necessitato dalle condizioni poste dalla Commissione bilancio, per cui non posso che esprimere parere favorevole.

Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 del relatore, puramente formale, che propone la sostituzione del titolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso presentato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 3.6 del relatore, accettato dal Governo e 3.10 del Governo, accettato dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 3.8 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.9 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 3.12 del relatore.

Avverto che tale emendamento potrebbe presentare profili finanziari.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. Signor presidente, come le ho anticipato, propongo di accantonare la votazione di questo emendamento e del successivo e connesso emendamento 3.3. Si tratta infatti di emendamenti che potrebbero essere suscettibili di una valutazione da parte della Commissione bilancio.

Osservo inoltre che i due emendamenti non sono in contraddizione. Tra l'altro, la limitazione a tre anni della deroga alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 coprirebbe anche la materia trattata dall'emendamento 3.12, che in realtà prevede le ipotesi in cui il finanziamento dei progetti avvenga solo parzialmente attraverso il ricorso al fondo, rimanendo, per la parte restante, assicurato dalla disponibilità finanziaria offerta da vari enti, per esempio dal comune.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento 3.12 del relatore viene accantonato per valutare l'ipotesi di richiedere un parere da parte della Commissione bilancio. Analogamente si procede per quanto riguarda il successivo emendamento 3.3 del relatore, strettamente collegato al precedente.

(Così rimane stabilito).

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del relatore 3.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Per quanto riguarda l'emendamento 3.11 del relatore, avverto che anch'esso potrebbe presentare profili finanziari.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. Signor presidente, propongo di accantonare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento 3.11 del relatore viene accantonato, per considerazioni analoghe a quelle esposte.

(Così rimane stabilito).

Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 del Governo, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Avverto che la votazione sul complesso dell'articolo 3 resta accantonata, in connessione con l'accantonamento delle votazioni su alcuni emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso presentato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'emendamento Tit. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, alle 16,30.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato a domani.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 20 luglio 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO I

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione di beni sequestrati e confiscati, e dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia d'integrazione salariale, e abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni confiscati (1778).

(Nuovo testo)

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 252, è sostituito dal seguente:

« 3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, previo parere motivato del Prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1959, n. 230, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, è abrogato.

XII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1995

2. Dopo l'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*novies*. — 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2-*septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*.

3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-*octies* della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1990, n. 98. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

ART. 2-*decies*. — 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del Prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*.

2. La proposta è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*novies*. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.

3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

ART. 2-*undecies*. — 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies* provvede a versare all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita appare antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero appare antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato, per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile;

b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad associazioni, comunità o enti per il recupero delle persone tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società ed imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata; nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali;

b) alla vendita per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'ufficio del territorio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico; nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro

XII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1995

trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione dei beni, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*novies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*.

5. I proventi derivanti dagli affitti, vendite o liquidazioni dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*undecies* sono versati all'ufficio del registro.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione, e un miliardo di lire per la trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*decies* e dei commi 2 e 3 dell'articolo 2-*undecies* sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui all'articolo 2-*undecies*, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

ART. 2-*duodecies*. — 1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-*undecies* affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, destinato al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento dei quartieri urbani degradati;
- b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- d) promozione di cultura e attività imprenditoriali per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti:

- a) i comuni ove sono siti gli immobili;
- b) le comunità, gli enti, le associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, dispone con provvedimento motivato da emanare entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, il finanziamento dei progetti prescelti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 della presente legge.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la loro consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Tali dati sono trasmessi ogni sei mesi al Parlamento con una relazione alla quale è data pubblicità con le norme stabilite dal decreto stesso.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*novies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e 2-*duodecies* si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*.

ART. 4.

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apporare le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione di beni sequestrati e confiscati, e dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia d'integrazione salariale, e abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni confiscati (1778).

EMENDAMENTI

All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: si applica, inserire le seguenti: fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-novies, capoverso 1, dopo le parole azienda confiscata sostituire il punto con la virgola ed aggiungere le seguenti nonché al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

* 3. 6.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-novies, capoverso 1, dopo le parole azienda confiscata sostituire il punto con la virgola ed aggiungere le seguenti nonché al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

* 3. 10.

Il Governo.

Nell'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 1, lettera c), sostituire la parola: appare con la seguente: è.

3. 8.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal Ministero delle finanze con le seguenti: dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

3. 5.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 2, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di prevenzione e recupero di tossicodipendenze di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. 1.

Il Relatore.

Nell'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 3, lettera a), inserire, in fine, le parole: I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero ha riportato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. 9.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 6, dopo le parole: ragioni di necessità o di convenienza inserire le seguenti: , specificamente indicate e motivate.,

3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

ART. 2-duodecies - 1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi al finanziamento di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di.

3. 12.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 1, sostituire le parole: Le somme versate con le seguenti: In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate.

3. 3.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 1, lettera d) sostituire le parole: promozione di cultura con le seguenti: promozione di cultura imprenditoriale.

3. 7.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di prevenzione e recupero di tossicodipendenze di cui al citato testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. 4.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

3. Il prefetto, sentiti i sindaci e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributo al finanziamento dei progetti con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di relativa presentazione da parte delle amministrazioni di cui al comma 2.

3. 11.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le disposizioni del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e successive modificazioni ed integrazioni, si osservano, in quanto compatibili, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.

3. 01.

Il Governo.

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accertamento relativo al Ministero del tesoro.

4. 1.

Il Relatore.

Sostituire il titolo con il seguente:

Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 13 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Tit. 1.

Il Relatore.